



*Prefettura di Reggio Calabria*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Circolare n. 60/2014/Area II/S.E.

16 settembre 2014

Ai Sindaci, Commissari Straordinari  
e Commissioni Straordinarie  
e Segretari Comunali della Provincia  
Loro Sedi

Ai Presidenti delle Commissioni e  
Sottocommissioni Elettorali Circondariali  
Loro Sedi

Ai Segretari Provinciali dei Partiti e  
Gruppi Politici  
Loro Sedi

**OGGETTO:** Quote di genere nella formazione delle liste dei candidati nelle elezioni comunali a norma dell'articolo 2 della legge n. 215/12. Ordine del giorno n. 9/02486-AR/5 accolto dal Governo nella seduta della Camera dei deputati del 31 luglio 2014. Nuove modalità di arrotondamento del numero minimo di candidati del genere meno rappresentato.

Di seguito e ad integrazione della circolare n. 42/2013 del 26 marzo 2013 sul riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle elezioni comunali, il Ministero dell'Interno ha reso noto che, nella seduta della Camera dei Deputati del 31 luglio 2014, il Governo ha accolto un ordine del giorno (9/2486-AR/5) che lo impegna testualmente a *“modificare, conformemente alla volontà espressa dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari volta a favorire al massimo la rappresentanza di genere, l'interpretazione fornita nella circolare n. 30/2013, applicando nella formazione delle liste elettorali il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, anziché il criterio dell'arrotondamento aritmetico”*.

Atteso che l'intento espresso è quello di favorire il sesso meno rappresentato, il suddetto arrotondamento all'unità superiore ovviamente riguarda, anche in caso

f



# *Prefettura di Reggio Calabria*

## *Ufficio territoriale del Governo*

di cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi, il numero minimo (come noto, un terzo) dei candidati del genere meno numeroso in ciascuna lista nelle elezioni dei Comuni con almeno 5.000 abitanti: ad esempio, in una lista composta da dieci candidati, il terzo di candidati è pari a 3,33, che deve, ora, arrotondarsi all'unità superiore, cioè a 4; conseguentemente, i due terzi (numero massimo di candidati del medesimo sesso) risultano, nella suddetta lista di dieci candidati, pari a sei.

Tali diverse modalità di arrotondamento del calcolo della necessaria rappresentanza di genere trovano applicazione sia nei Comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, sia in quelli superiori ai 15.000 abitanti, permanendo ovviamente le rispettive modalità di ripristino del rapporto tra i generi in lista, di competenza delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, previste dalla legge n. 215/12 e già illustrate nella suddetta circolare n. 42/2013.

Conformemente a quanto qui illustrato, il Ministero dell'Interno ha provveduto a modificare le "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" per le elezioni comunali, pubblicate anche sul sito di quel Dicastero e di questa Prefettura.

In vista del turno elettorale straordinario del 26 ottobre 2014, si invitano, in particolare, i Commissari Straordinari di Reggio Calabria ad informare tempestivamente le forze politiche locali su tale nuova modalità di arrotondamento, di particolare rilevanza in sede di formazione e, poi, di ammissione delle liste dei candidati per le elezioni comunali.

\* \* \*

Per opportuna informazione, si rappresenta che la presente circolare è pubblicata nella sezione elettorale alla voce "Circolari elettorali 2014" del sito internet della Prefettura all'indirizzo <http://www.prefettura.it/reggiocalabria/>.

Il Vice Prefetto Vicario  
(Di Stani)

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE  
NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 215

POPOLAZIONE DEL COMUNE	Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge  2/3 o 3/4	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotonda- mento (1)	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)	
				2 / 3	1 / 3	2 / 3	1 / 3
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2 / 3	32	32	16	21,33 = 21	10,66 = 11
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2 / 3	26,66 = 27	26,66 = 26	13,33 = 14	18	9
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2 / 3	24	24	12	16	8
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capo- luogo di provincia	32	2 / 3	21,33 = 21	21,33 = 21	10,66 = 11	14	7
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2 / 3	16	16	8	10,66 = 10	5,33 = 6
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2 / 3	10,66 = 11	10,66 = 10	5,33 = 6	7,33 = 7	3,66 = 4
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3 / 4	12	10,66 = 10	5,33 = 6	8	4
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	3 / 4	9	8	4	6	3

(1) Nella determinazione del numero *minimo* dei candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore *soltanto* in caso di cifra decimale *superiore* a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua *sempre* all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia *inferiore* a 50 centesimi (articoli 71, comma 3-*bis*, e 73, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni); il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.